

REGOLAMENTO QUADRO DEL MARCHIO COLLETTIVO “INDIPENDENTE ARTIGIANALE - UNA GARANZIA UNIONBIRRAI”

- 1) UB è titolare di marchio volto ad identificare le birre artigianali e nel contempo i birrifici artigianali, come rappresentato nell'allegato modello/rappresentazione grafica.
- 2) Il presente regolamento recepisce le definizioni contenute nell'art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962.
- 3) In ogni caso, anche a prescindere dalla norma in questione, ai fini del presente regolamento si definisce per birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti italiani e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione e si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
- 4) Costituisce, ai fini del presente regolamento, Birrificio Artigianale l'opificio di produzione dotato di codice accisa e deputato alla produzione, esclusiva, di birra artigianale.
- 5) Il marchio di cui al punto 1 può esser concesso in uso ai soli Birrifici Artigianali italiani che abbiano ottenuto la licenza d'esercizio doganale (con relativo codice accisa per produzione birra) da almeno un anno prima della richiesta di utilizzo del marchio, esclusi eventuali periodi di sospensione o comunque interruzione dell'attività. In nessun caso l'utilizzo del marchio potrà avvenire da parte dei produttori in questione in modo dissociato dalla birra artigianale prodotta.
- 6) L'utilizzo del marchio potrà esser concesso da parte del Consiglio UB anche a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, per finalità promozionali, di valorizzazione e di generale di tutela della categoria produttiva.
- 7) L'uso del marchio non potrà avvenire in nessun caso in contestualità con altri marchi simili (o evocanti i medesimi concetti) o per finalità improprie rispetto a quelle indentitarie ad esso connaturate. L'uso del marchio non potrà avvenire in modo da arrecare pregiudizio al decoro, alla reputazione, all'immagine ed alle finalità dell'associazione UB, nè in contrasto con gli obblighi statuari e/o stabiliti dalle direttive (presenti e future) impartite dal Consiglio Direttivo UB (ad es: direttiva sul divieto di partecipare ad eventi organizzati dall'Industria), da intendersi vincolanti tanto nei confronti degli associati che degli altri utilizzatori comunque autorizzati, pena la cessazione di ogni diritto d'utilizzo del marchio stesso, salvo il maggior danno.

8) Il Consiglio Direttivo UB potrà in ogni momento imporre la cessazione, permanente o temporanea, dell'uso del marchio nel caso di violazione delle disposizioni che precedono e, comunque, in caso di abusi. Il concessionario si obbliga ad ottemperare alle decisioni in tale senso del Consiglio Direttivo UB immediatamente e comunque entro massimo 15 giorni, senza peraltro poter pretendere danni od indennizzi di sorta.

9) Il Consiglio Direttivo UB potrà, con separata apposita deliberazione, aderire a programmi ed iniziative, anche da parte di enti terzi, per la promozione e valorizzazione del marchio, a tal fine concedendo, anche a tempo indeterminato, e salvo revoca, a detti enti la gestione del marchio ed i relativi poteri ispettivi e di verifica, eventualmente previa adesione agli enti stessi, come da Statuto.

10) Il marchio, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà essere integrato da altri segni, marchi o loghi, anche promananti da soggetti terzi, alla condizione che ciò non ponga conflitto rispetto alla natura identitaria ad esso connaturata, tanto in ordine alla indipendenza del produttore che al carattere esclusivamente artigianale della birra relativa, come da definizioni sopra riportate.

11) Il Consiglio Direttivo di UB potrà prevedere integrazioni o modifiche delle regole d'utilizzo del marchio sia di carattere generale che individuale. Gli utilizzatori si impegnano a rispettare, rimossa ogni eccezione di sorta, salva la potestà di rinunciare all'utilizzo successivo del marchio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al periodo precedente e quelle tutte di cui all'art. 7 sopra riportato, sono da intendersi conosciute da tutti gli utilizzatori e richiedenti del marchio a far data dalla loro pubblicazione sul sito di UB.

Milano, 15/10/2018